

# Layher Info

Prodotti e  
Soluzioni

Luglio 2008

Novità introdotte dal Testo Unico sulla Sicurezza.

**Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

*Principali novità*



Validità autorizzazione  
ministeriale:  
**10 anni**

Distanza del piano di  
calpestio dalla muratura

**$D_{MAX} = 30 \text{ cm}$**

Altezza montante rispetto  
all'ultimo impalcato

**$H_{MIN} = 100 \text{ cm}$**

Altezza fermapiEDE

**$H_{MIN} = 15 \text{ cm}$**

Altezza parapetto

**$H_{MIN} = 95 \text{ cm}$**

**Layher**

Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.

Layher S.p.A.  
Via della Tecnica, 13  
37066 Sommacampagna (VR)  
Tel. 045 92 00 800  
Fax 045 92 00 801

www.layher.it  
info@layher.it

LI\_023P[TestoUnicoSicurezza]

Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla gazzetta ufficiale 101 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo, in vigore il 15 maggio tranne che per le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

I ponteggi sono trattati al Titolo IV "Cantieri temporanei e mobili", Capo II "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota", Sezione IV: "Ponteggi e impalcature in legname" e Sezione V: "Ponteggi fissi". Tali sezioni sono costituite da una serie di articoli derivanti dal D.P.R. n. 547/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", dal D.P.R. 164/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dal decreto legislativo n. 235 del 2003 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori".

Le principali novità riguardano le autorizzazioni ministeriali e alcune caratteristiche dimensionali degli elementi.

#### Autorizzazione ministeriali

La novità più importante è contenuta nell'**Art. 131.5**, in cui è riportato che "l'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico."

Per valutare l'importanza di tale novità è necessario ricordare che sino ad oggi il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale procedeva alla verifica di un ponteggio unicamente al momento della richiesta, da parte del produttore, di autorizzare un nuovo ponteggio (Autorizzazione Ministeriale) o di estendere l'autorizzazione esistente (Estensione) a componenti nuovi o modificati, inseriti nel ponteggio già in possesso di autorizzazione.

Ad oggi, perciò, ponteggi "mai" modificati, o meglio, per cui non è mai stata chiesta alcuna estensione, sono stati commercializzati e utilizzati sulla base di vecchie autorizzazioni, mentre ponteggi più "innovativi", sia nel senso anagrafico che tecnico, sono stati soggetti ad una analisi molto approfondita.

Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza eliminerà questo diverso trattamento. Tutti i prodotti dovranno essere infatti riesaminati dal ministero ogni dieci anni.

Inoltre (**Art. 131, Comma 7**) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi dell'ISPESL, provvederà ad eseguire dei controlli a campione presso le sedi di produzione, per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione.

Ultima novità per quanto riguarda l'aspetto documentale riguarda (**Art. 131.3**) la possibilità di verificare dal parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

#### Caratteristiche dimensionali e requisiti di installazione

Anche per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali dei ponteggi il Testo Unico sulla Sicurezza introduce importanti novità, allineandosi a quanto già introdotto dalla normativa europea esistente in materia. Le principali modifiche sono riportate all'Art. 138 e riguardano deroghe a quanto stabilito dall'ex D.P.R. n. 164 a condizione che:

- l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda (Art. 138.5.a);
- l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio (Art. 138.5.b);
- l'altezza del fermapiè sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio (Art. 138.5.c).

Nell'ambito dei requisiti di installazione le novità principali sono contenute:

- nell'**Art. 138.2**, che consente un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura maggiore rispetto a quanto stabilito in precedenza purché non superiore a 30 centimetri,
- nell'**Art. 138.5.d**, che in deroga a quanto stabilito dall'ex D.P.R. n. 164 in merito all'obbligo del sottoponte di sicurezza, ne ammette l'esenzione nel caso ciò sia previsto da specifici schemi tipo.

